

***Collettivo Infoshock Torino  
Coordinamento Operatori Bassa Soglia del Piemonte***

**Esiti relativi ai procedimenti art. 75 legge 309/90**  
*Le “novità” introdotte con la legge 49/06*

***“...l’ingiustizia va raccontata e documentata...”***  
*(passo del discorso di Egidia Beretta ai  
funerali del figlio Vittorio Arrigoni)*

# Indice

## - Premessa

### - 1. Le fonti dei dati

#### - 1.1 Gli obiettivi

### - 2. I dati della ricerca

#### -2.1 Composizione dei segnalati per fasce d'età e tipologia di sostanza

#### -2.2 Gli esiti dei procedimenti per violazione all'art. 75 del D.p.r. 309/90

### - 3. L'applicazione sul territorio nazionale

#### -3.2 Comparazione tra esiti e colloqui

#### -3.3 Gli andamenti regionali

#### -3.3 Tabella riepilogativa delle variazioni nel periodo 2006-2009

### - 4. Conclusioni

#### -4.1 Elementi di criticità rilevati

#### -4.2 Valutazioni sull'efficacia deterrente e bilancio conclusivo

## **Premessa**

La modifica del testo unico in materia di sostanze stupefacenti, operata nel 2006 con la legge 49, postula una sostanziale equiparazione delle sostanze che, pertanto, vengono inserite in un'unica tabella assegnando ad esse un presunto effetto simile sia a livello psichico che fisico, in modo indistinto, e cioè che non tiene conto di variabili determinanti quali possono essere : uso, abuso, dipendenza, soggettività dell'individuo, contesto ed età degli utilizzatori. Va da sé come tale scelta risulti conseguenza di quella enfasi bio-riduzionista che considera tale questione mediante il ricorso quasi esclusivo agli approcci tematici delle neuroscienze, permeata di una forte ideologia e assolutamente contrapposta ad un approccio pragmatico fondato sulla riduzione del danno e dei rischi. Questi criteri, al contrario, rifiutano una connotazione ideologica in virtù del fatto che sono alla base dei programmi terapeutici attivi in molti paesi non solo europei e a prescindere dal colore politico della maggioranza che li governa; edificano il loro fondamento su un'etica condivisa del lavoro sociale che mette al centro il soggetto privilegiando l'azione di cura e reinserimento ed assicurando un'esistenza quanto più dignitosa possibile anche durante periodi prolungati di dipendenza cronica o acuta. Tale concezione si contrappone ad una visione di parte basata unicamente su postulati disfunzionali carichi di contraddizioni, i quali, implicitamente, indirizzano a rifiutare e punire comportamenti che non si basano sull'astensione dall'uso e da cui discende l'imperativo morale a sanzionare condotte differenti.

Va notato come da più parti si assista ad una critica diretta contro una certa interpretazione delle recenti scoperte neuroscientifiche, presentate come risultati invocanti ogni spiegazione in merito ai fenomeni non solo di *addiction*, ma anche di consumo non problematico. La presa di posizione del Dott. Gessa, docente di neuropsicofarmacologia ed ex direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Cagliari in merito alle affermazioni del D.p.A. sui rischi del consumo di cannabis è abbastanza recente - non ciò che dice visto che lo fa da circa 5 anni<sup>1</sup>. La nostra prospettiva, al contrario, è incline ad adottare argomentazioni al pari di quelle espresse da personalità del calibro di Peter Cohen, che ha svolto ricerche sul consumo di sostanze all'Università di Amsterdam fin dal 1980 e che contesta non solo i risultati ma anche i presupposti delle tesi neuroscientifiche<sup>2</sup>. Siamo certi, inoltre, che le recenti ricerche sul consumo controllato<sup>3</sup> costituiscano un tentativo coraggioso di proporre un punto di vista che si oppone ad una visione farmacocentrica e alla rinata teoria della dipendenza come malattia che invece riteniamo possa essere inquadrata come sindrome/sintomo specifico in un quadro generale più ampio, della storia e delle cause personali e sociali individuali che determinano il comportamento di una persona. Purtroppo, dobbiamo constatare come le tesi che noi avversiamo interessano anche il mero fenomeno del consumo grazie al varo di norme che accrescono fortemente i danni causati ad ogni tipologia di assuntori. La ricerca, pertanto, va proprio nella direzione di svelare quali siano i risvolti applicativi della normativa attuale sulla detenzione ai fini personali di sostanze stupefacenti ed i conseguenti effetti sui consumatori.

Dal punto di vista legislativo va ricordato come lo stesso testo unico in materia di droghe all'art. 1 c. 15 riporti il seguente: *"ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale dei problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita i soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza lavorativa"*. Senza entrare troppo nel merito dell'ultima conferenza nazionale svoltasi a Trieste nel 2009, va in ogni caso osservato come il Dipartimento per

---

<sup>1</sup> <http://www.sims.it/gessa.htm>

<sup>2</sup> <http://www.cedro-uva.org/lib/cohen.empress.it.html>

<sup>3</sup> [http://www.fuoriluogo.it/sito/home/materiali/libri\\_e\\_recensioni/recensioni/cocaina.-il-consumo-controllato](http://www.fuoriluogo.it/sito/home/materiali/libri_e_recensioni/recensioni/cocaina.-il-consumo-controllato)

le Politiche Antidroga abbia opportunamente seguito i propri intenti moralisti senza ottemperare alle disposizioni di legge del precedente comma che imponevano di riferire al Parlamento per un'opportuna correzione della legislazione. Si deve sottolineare come proprio in tale ambito (nonché a margine della conferenza al fine di raggiungere un numero più ampio di persone tra cui gli operatori che dissentivano sulle modalità di svolgimento della conferenza stessa) sia stato dato ampio risalto a ricerche svolte da associazioni del settore con la pubblicazione e diffusione del secondo *“Libro Bianco sulla Fini Giovanardi”*. Forum Droghe, La Società della Ragione e Antigone con tale opera in due edizioni successive facevano un bilancio del periodo di applicazione della normativa antidroga dal 2004 al 2008 e già rilevavano il fallimento della valenza terapeutica della legge, accompagnata dalla amara constatazione del costante aumento di persone in carcere per violazione alla 309/90.

## **1. Le fonti dei dati**

L'aspetto quantitativo della ricerca è stato ricavato dai dati forniti dalle Prefetture-UTG<sup>4</sup>. Titolare dell'elaborazione è il Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie, l'ufficio incaricato è la Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica – Ufficio I – Documentazione Generale per i dati relativi agli anni dal 2006 al 2008 compresi. A partire dal 2009, l'incarico è stato svolto dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. L'elaborazione viene pubblicata col titolo *“Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sanzioni amministrative)”* (codice Istat INT 00053)<sup>5</sup>.

In seguito alla prima pubblicazione, che avviene generalmente dopo la prima metà dell'anno successivo al quale il documento fa riferimento, l'aggiornamento dei dati è continuo e non si può ritenere completo se non dopo alcuni anni, sia per la durata di alcuni procedimenti, sia per i tempi di inserimento delle diverse Prefetture. Basandosi unicamente sui primi rapporti di ogni anno, sostanzialmente equidistanti nel tempo e relativi ad una mole di dati simile, è comunque possibile osservarne l'evoluzione in un prestabilito arco di tempo.

I dati relativi agli anni precedenti al 2006 sono stati ricavati dalla ricerca edita dal Ministero dell'Interno, nel dicembre 2007, col titolo *“Analisi dei mutamenti del consumo tra le persone segnalate ai prefetti per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti dal 1991 al 2006”*<sup>6</sup>.

Per l'aspetto qualitativo, ci si è riferiti a precedenti ricerche sull'applicazione dell'art. 75, in particolare a quella svolta nel 2008 da sei dipartimenti universitari col titolo *“L'art. 75 e il consumo di droghe illegali”*<sup>7</sup>, che si è avvalsa di interviste a soggetti segnalati, a consumatori non segnalati e ad operatori dei N.O.T. e dei Ser.T. La ricerca in questione, avente quale capofila il Dipartimento di Scienze sociali dell'Università degli Studi di Torino, non ha mai avuto la diffusione e la considerazione che tuttora merita per aver fatto emergere molti punti di criticità sull'applicazione dell'art. 75.

---

<sup>4</sup> Ufficio Territoriale del Governo

<sup>5</sup> Le elaborazioni sono reperibili all'indirizzo [http://ssai.interno.it/statistiche/pag\\_indstat.html](http://ssai.interno.it/statistiche/pag_indstat.html), in conseguenza del passaggio di competenza dal Sistema Informatico Statistico Nazionale (Sistan) alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (Ssai), riguardo la loro stesura.

A titolo informativo, sul sito del Sistan sono ancora rintracciabili le fonti relative agli anni dal 1996 al 1999, compresi (<http://pers.mininterno.it/sistan/int011.htm>).

I dati sono a disposizione da marzo 2011, in precedenza si potevano reperire in rete attraverso interrogazioni mirate con l'ausilio dei classici motori di ricerca.

<sup>6</sup> [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0971A\\_Uso\\_personale\\_di\\_droghe\\_Segnalazione\\_prefetti\\_1991\\_06.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0971A_Uso_personale_di_droghe_Segnalazione_prefetti_1991_06.pdf)

<sup>7</sup> <http://www.conferenzadroga.it/media/79618/prina.pdf>

## 1.1 Gli obiettivi

Gli obiettivi iniziali della ricerca sono coerenti con la stesura del “Manuale di Autodifesa sui controlli<sup>8</sup>”, testo critico-formativo in merito alle disposizioni di legge riguardanti pene e sanzioni cui possono incorrere i consumatori di sostanze in Italia.


La ricerca pone in esame l'ex-art. 75 (d'ora in poi semplicemente art. 75) come modificato dalla legge 49/06 al fine di comprenderne i reali effetti sui consumatori. Dopo un'analisi delle caratteristiche dei soggetti segnalati e delle diverse segnalazioni per sostanze si passa allo studio degli esiti dei procedimenti ponendosi quale ulteriore ambito di ricerca la possibilità di desumere alcuni tratti del carattere operativo delle Prefetture prima sul territorio nazionale poi nelle differenti regioni.

## 2. I dati della ricerca

### 2.1 Composizione dei segnalati per fasce d'età e tipologia di sostanza

La prima fase della ricerca è volta all'analisi della composizione dei soggetti segnalati. Di seguito la tabella che mostra il dato disaggregato per sesso, maggiore e minore età ed i relativi grafici.


Periodo	Persone segnalate							
	Maschi		Femmine		Totali			
	Segnalati	Minori	Segnalati	Minori	Segnalati	Minori	1° segnalaz	>1 segnalaz
2006	35.227	2.720	2.413	192	37.640	2.912	35.757	1.883
Quote %	93,59	7,23	6,41	0,51	100	7,74	95	5
2007	32.816	2.719	2.308	186	35.124	2.905	33.768	1.356
Quote %	93,43	7,74	6,57	0,53	100	8,27	96,14	3,86
2008	34.900	2.721	2.448	198	37.348	2.919	35.522	1.826
Quote %	93,45	7,29	6,55	0,53	100	7,82	95,11	4,89
2009	31.818	2.587	2.280	163	34.098	2.750	n.d.	n.d.
Quote %	93,31	7,59	6,69	0,48	100	8,06	n.d.	n.d.
<b>2006-2009</b>	<b>134.761</b>	<b>10.747</b>	<b>9.449</b>	<b>739</b>	<b>144.210</b>	<b>11.486</b>	<b>105.047</b>	<b>5.065</b>
Quote %	93,45	7,45	6,55	0,51	100	7,96	72,84	3,51



I minori segnalati sono il 7,96% del totale (7,45% maschi e 0,51% femmine). Le donne sono il 6,55% del totale, quelle maggiorenni sono il 6,04%.

<sup>8</sup> <http://infoshocktorino.noblogs.org/files/2010/12/Manuale-autodifesa-blog-infoshock.pdf>

### Maschi e totale dei segnalati




I segnalati di genere maschile rappresentano il 93,45% del totale, quelli maggiorenni sono l'86%. I maggiorenni, maschi e femmine, rappresentano il 92,04% del totale. Pertanto il fenomeno è prettamente maschile ed interessa in maggior misura la popolazione adulta.


La distribuzione per fasce d'età è invece rappresentata dalla seguente tabella e relativo grafico:

Anno	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	MF	Totale
	Fino a 14	15-17	18-20	21-22	23-25	26-28	29-30	Oltre 30	
2006	155	2.757	8.469	5.073	6.067	4.429	2.316	8.374	37.640
	0,4	7,3	22,5	13,4	16,1	12	6,1	22,2	100
2007	145	2.760	7.831	4.539	5.477	4.097	2.036	8.238	35.124
	0,4	7,9	22,3	12,9	15,6	11,7	5,8	23,5	100
2008	162	2.776	8.145	4.691	5.650	4.178	2.272	9.474	37.348
	0,4	7,4	21,8	12,6	15,1	11,2	6,1	25,4	100
2009	182	2.568	7.560	4.172	4.892	3.639	2.052	9.033	34.098
	0,5	7,5	22,2	12,2	14,3	10,7	6	26,5	100
<b>2006-2009</b>	<b>644</b>	<b>10.861</b>	<b>32.005</b>	<b>18.475</b>	<b>22.086</b>	<b>16.343</b>	<b>8.676</b>	<b>35.119</b>	<b>144.210</b>
	0,4	7,5	22,2	12,8	15,3	11,3	6	24,4	100
<b>Scost.% dal 2006</b>	<b>17,42</b>	<b>-6,86</b>	<b>-10,73</b>	<b>-17,76</b>	<b>-19,37</b>	<b>-17,84</b>	<b>-11,4</b>	<b>7,87</b>	<b>-9,41</b>

### Fasce d'età dei segnalati nel periodo 2006-2009



La fascia 18-30 anni mostra una percentuale pari al 67.7%, in quella che va dai 15 ai 30 anni la percentuale sale al 75.2%. Pertanto, un segnalato su 3 ha al massimo 20 anni, quasi la metà (poco più del 45%) ha tra i 21 ed i 30 anni, 3 su 4 del totale dei segnalati hanno al massimo 30 anni. La fascia di segnalati dai 18 ai 20 anni è la più ampia tra quelle al di sotto dei 31 anni, coincidente con la fascia in cui è più probabile si inizi il consumo ma anche a quella meno esperta nel mettere in atto meccanismi di difesa dalla legge.









La normativa interessa nettamente i consumatori giovani, solo 1 su 4 delle persone segnalate ha più di 30 anni, oltre il 93% sono maschi. A fronte di una diminuzione del totale dei soggetti segnalati pari al 9,41%, dal 2006 sono cresciuti del 17,42% i segnalati con meno di 15 anni e del 7,87% quelli con più di 30 anni. Diminuiti tutti quelli relativi alle altre fasce d'età.

La tabella seguente mostra la tipologia di sostanza rinvenuta in relazione alle segnalazioni effettuate per violazione all'art. 75.

	Eroina	Metad.	Morf.	Altri Opp.	Tot. Opp.	Cocaina	Anfetam.	LSD	Analoghi MDMA	Anfe.+LSD+MDMA	Cannabis	Altre sost. (*)	Tot. segnalaz.
2006	3.418	207	47	48	3.720	6.058	86	22	275	383	31.074	792	42.027
2007	3.353	194	55	40	3.642	5.987	57	29	321	407	27.909	890	38.835
2008	3.674	238	28	276	4.216	5.994	48	6	192	246	28.401	946	39.803
2009	3.837	231	42	902	5.012	5.264	49	nd	82	131	25.870	240	36.517
<b>2006-2009</b>	<b>14.282</b>	<b>870</b>	<b>172</b>	<b>1.266</b>	<b>16.590</b>	<b>23.303</b>	<b>240</b>	<b>57</b>	<b>870</b>	<b>1.167</b>	<b>113.254</b>	<b>2.868</b>	<b>157.182</b>
<b>Quota %</b>	<b>9,09</b>	<b>0,55</b>	<b>0,11</b>	<b>0,81</b>	<b>10,55</b>	<b>14,83</b>	<b>0,15</b>	<b>0,04</b>	<b>0,55</b>	<b>0,74</b>	<b>72,05</b>	<b>1,82</b>	<b>100</b>

\* La maggior parte delle sostanze inserite in questa categoria appartiene agli inalanti volatili e al gruppo delle benzodiazepine






Eroina ed oppiacei in genere aumentano nel 2008 e nel 2009, scendono tutti gli altri. Va comunque considerato che le segnalazioni per oppio e derivati nel periodo dal 2006 al 2009, sono, in valore medio, oltre il 10%, quelli per cocaina quasi il 15%, per lsd, ecstasy, anfetamine e derivati poco più dell'1%, mentre le segnalazioni per cannabis sono il 72%<sup>9</sup>.

Per comprendere meglio l'evoluzione delle segnalazioni si passa alla serie storica ventennale relativa alle percentuali di segnalazioni per tipologia di sostanza (1991-2009).

Anno	Eroina	Altri opp.	Tot. Opp.	Cocaina	Anf./LSD	Ecstasy	Tot.Anf	Cannabis	Altre sost.
1991	50,52	1,07	51,59	5,17	0,14	0,13	0,27	42,53	0,44
1992	43,19	0,66	43,85	6,23	0,28	0,39	0,67	48,91	0,34
1993	32,98	0,42	33,4	6,27	0,47	1,11	1,58	58,31	0,44
1994	26,86	0,47	27,33	4,74	0,45	1,27	1,72	65,83	0,37
1995	24,27	2,19	26,46	3,23	0,5	2,11	2,61	67,28	0,41
1996	19,39	3,44	22,83	3,75	0,55	2,73	3,28	69,48	0,66
1997	14,49	1,2	15,69	5,25	0,57	1,37	1,94	76,3	0,82
1998	11,59	0,68	12,27	6,1	0,45	1	1,45	79,07	1,1
1999	9,61	0,56	10,17	7,87	0,39	1,16	1,55	79,37	1,04
2000	9,34	0,68	10,02	6,71	0,2	1	1,2	80,74	1,33
2001	7,91	0,59	8,5	6,56	0,23	1,07	1,3	81,77	1,88
2002	6,56	0,55	7,11	8,15	0,22	0,99	1,21	81,2	2,33
2003	5,47	0,44	5,91	9,43	0,21	0,88	1,09	80,53	3,04
2004	6,11	0,58	6,69	10,38	0,17	0,9	1,07	78,72	3,15
2005	6,47	0,76	7,23	11,87	0,2	0,74	0,94	76,45	3,51
2006	8,13	0,71	8,84	14,41	0,25	0,65	0,9	73,94	1,88
2007	8,63	0,84	9,47	15,42	0,22	0,83	1,05	71,87	2,29
2008	9,23	1,36	10,59	15,06	0,14	0,48	0,62	71,35	2,38
2009	10,51	3,22	13,73	14,42	0,13	0,22	0,35	70,84	0,66



Le segnalazioni per cannabis dal 1996, sostanzialmente da 14 anni, oscillano tra il 70% e l'80% del totale; drastica la riduzione di quelle per oppiacei rispetto ai primi anni che, tuttavia, come rilevato in precedenza aumentano a partire dal 2007. La quota di segnalazioni per cocaina aumenta lentamente fin quasi a triplicarsi nell'arco dei venti anni esaminati. Le droghe sintetiche presentano

<sup>9</sup> La somma delle percentuali relative alle segnalazioni per sostanza supera il totale del 100% in quanto un soggetto può essere segnalato più volte e per più d'una sostanza.


valori molto bassi pari a una segnalazione ogni 200. Ricapitolando, 7 segnalati su 10 hanno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, sono di genere maschile e la segnalazione è avvenuta per cannabis e derivati.

## 2.2 Gli esiti dei procedimenti per violazione all'art. 75 del D.pr. 309/90

La seguente tabella è stata elaborata, non tenendo conto delle procedure archiviate, per il periodo compreso tra il 1990 ed il 2009<sup>10</sup>.

Anno	Sgt	Sgz	FI	RPT	Sanzioni		
					Totale Snz	Con coll.	Senza coll.
1990	12.412	13.091	1.469	2.651	843	114	729
1991	23.219	25.013	4.917	7.107	3.721	1.071	2.637
1992	23.380	24.807	5.297	6.302	3.826	2.807	1.019
1993	20.564	21.476	6.434	5.324	4.620	3.379	1
1994	25.920	27.082	11.762	6.692	7.465	5.544	1.921
1995	32.021	33.841	12.875	7.117	7.965	5.790	2.175
1996	39.971	42.872	14.432	8.584	7.632	4.980	2.652
1997	42.625	45.348	17.515	7.902	7.922	5.846	2.076
1998	42.944	45.865	18.781	6.987	8.452	5.839	2.613
1999	44.139	47.060	19.842	7.005	7.002	4.857	2.145
2000	42.318	44.527	18.139	6.877	6.907	4.674	2.233
2001	44.227	46.556	18.304	6.554	8.054	5.010	3.044
2002	45.278	47.380	20.197	8.039	8.193	5.113	3.080
2003	45.194	47.043	21.612	7.454	8.228	5.119	3.109
2004	47.989	50.141	22.002	9.265	7.814	4.990	2.824
2005	45.047	45.047	18.651	8.099	7.955	5.271	2.684
2006	37.640	39.705	15.149	5.913	7.229	5.405	1.824
2007	35.124	36.598	16.994	2.457	10.351	8.061	2.290
2008	37.348	38.719	20.273	1.130	13.982	10.827	3.155
2009	34.098	37.990	17.471	748	16.460	10.339	6.121

Serie storica 2006-2009 (Segnalati, Formali inviti, Richieste di programmi terapeutici, Sanzioni)



Nei quattro anni, dal 2006 al 2009, i soggetti segnalati passano da 37.640 a 34.098 con un decremento pari al 9,4%, seguendo una tendenza variabile negli anni ma nell'insieme volta al


<sup>10</sup> Legenda della tabella: Sgt=soggetti segnalati – Sgz=Segnalazioni – FI=Formali inviti - RPT=Richieste di programmi terapeutici – Snz=Sanzioni. Tali sigle si ripeteranno nel corso seguente della trattazione.

ribasso; al contrario le sanzioni passano da 7.229 a 16.460 con un incremento pari al 127,8% e una tendenza nettamente al rialzo.

I formali inviti passano da 15.149 a 17.471 con un incremento del 15,3% e una tendenza variabile nei singoli anni ma complessivamente al rialzo nel periodo dal 2006 al 2009. A fronte di una diminuzione delle segnalazioni pari al 4,32% rispetto al 2006, si osserva un netto rialzo delle sanzioni erogate, indice di un comportamento maggiormente repressivo nell'applicazione della normativa. Ciò che più stupisce è la variazione attinente alle richieste di programmi terapeutici che scende da 5.913 a 748, con un decremento pari all'87,4% e una tendenza sostanzialmente negativa nel quadriennio, posto che già nel 2008 il decremento raggiungeva l'80,9%. Gli obiettivi di cura e riabilitazione sono pertanto falliti, a dimostrazione di come sia impensabile il loro raggiungimento unicamente attraverso l'ammonizione e la repressione sanzionatoria operata. Va infatti notato come a tali ultimi due esiti vada ascritta la quasi totalità di quelli dell'anno 2009, rappresentando, rispettivamente, il 51,2% e il 48,3% del totale dei soggetti segnalati. Nel 2009 le richieste di programma terapeutico sono pari all'1,97% del totale delle segnalazioni<sup>11</sup>.

Come si evince dal grafico, nel 2009 le linee riferite alle sanzioni ed ai formali inviti tendono quasi ad intersecarsi; vale a dire che, in termini previsionistici, nel caso di violazione dell'art. 75 e relativa segnalazione, si avrebbe sostanzialmente la stessa probabilità di essere sanzionati oppure di ricevere un ammonimento.

Analizzando una serie storica più ampia relativa a un'applicazione ventennale dell'art. 75 del testo unico, si rileva come, a parte un periodo di assestamento iniziale, gli anni dal 1993 al 2006 compreso (14 anni su 20, che equivalgono al 70% del periodo in esame), mostrano una quasi coincidenza delle linee relative al numero di sanzioni e a quello dei programmi terapeutici. Si potrebbe dire che prima del 2006, tanto si sanzionava quanto si inviavano persone ad un programma terapeutico.




<sup>11</sup> La somma delle percentuali relative ai tre esiti presi in esame supera la totalità dei segnalati a causa delle sanzioni erogate pre-colloquio dalle FF.OO e per la parzialità dei dati forniti dalle Prefetture-UTG oltre che per la possibile contaminazione dei dati relativi a procedimenti iniziati nell'anno precedente. Tale parzialità non compromette la validità delle osservazioni in merito all'andamento nel periodo in esame: i documenti utilizzati per l'analisi forniscono una visione puntuale del fenomeno perché relativi a periodi temporali equidistanti (vengono pubblicati tutti circa 6-7 mesi dopo l'anno cui fanno riferimento).

La Iervolino-Vassalli non rappresenta certo una legge rispettosa della dignità dei consumatori di sostanze. Anzi, sebbene venga modificata dall'esito del referendum del '93, favorevole alla non punibilità dei consumatori, da tale anno si assiste ad un aumento considerevole dei soggetti segnalati e in maniera proporzionale anche dei formali inviti. Va comunque osservato come, al di là del carattere coattivo, la sanzione aveva la funzione di indirizzare verso un programma terapeutico coloro i quali fossero ritenuti consumatori problematici o recidivi. Nella sua attuale formulazione, la legge 49/06 non realizza nessun proposito di cura riguardo un'eventuale consumo problematico e rivela il suo intento meramente repressivo.

Le motivazioni che stanno alla base di una così drastica e costante diminuzione delle richieste di programma terapeutico appaiono di un certo interesse e si prestano ad ulteriori analisi. La prima ipotesi da considerare riguarda gli effetti della sanzione pre-colloquio operata dalle forze dell'ordine. Infatti, nel comma 3 dell'art. 75 è inserito il seguente testo: *“Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida”*. Va notato come tale norma sia a volte applicata al solo possesso della patente ed ha validità di trenta giorni. Di seguito è riportata la tabella ed il grafico relativo all'andamento percentuale delle sanzioni sul totale delle segnalazioni effettuate per violazione all'art. 75 nel periodo compreso tra il 1990 e il 2009.

Anno	%Snz senza colloquio/Sgz	%Snz con colloquio/Sgz	%Snz/Sgz
1990	5,57	0,87	6,44
1991	10,54	4,28	14,88
1992	4,11	11,32	15,42
1993	0	15,73	21,51
1994	7,09	20,47	27,56
1995	6,43	17,11	23,54
1996	6,19	11,62	17,8
1997	4,58	12,89	17,47
1998	5,7	12,73	18,43
1999	4,56	10,32	14,88
2000	5,01	10,5	15,51
2001	6,54	10,76	17,3
2002	6,5	10,79	17,29
2003	6,61	10,88	17,49
2004	5,63	9,95	15,58
2005	5,96	11,7	17,66
2006	4,59	13,61	18,21
2007	6,26	22,03	28,28
2008	8,15	27,96	36,11
2009	16,11	27,22	43,33



Dal 1995 al 2006 è rilevabile un andamento variabile entro i valori, minimo e massimo, compresi tra il 4,5% ed il 6,5% (valore medio 5,5%). A partire dal 2007 si può notare una tendenza al rialzo con un'impennata nel 2009, anno in cui le sanzioni senza colloquio salgono ai massimi livelli storici pari al 16,11% del totale delle segnalazioni. A fronte di un andamento relativamente stabile, con l'introduzione della nuova normativa si assiste ad un deciso incremento delle sanzioni senza colloquio. Queste, interessano coloro i quali non si presentano al colloquio al N.O.T.<sup>12</sup>, come per la normativa precedente al 2006, cui vanno aggiunti quelli che subiscono la sanzione pre-colloquio, che vanno ad incrementare fortemente il numero di sanzioni erogate.

Non è possibile scindere le due componenti del dato se non riferendosi ai valori consolidati del periodo 1995-2006; nell'ipotesi che la modifica all'art.75 non abbia aumentato la percentuale di soggetti che non si presentano al colloquio (in media il 5,5% del totale delle segnalazioni), la sanzione pre-colloquio pesa per oltre il 10% sul totale delle segnalazioni. Per contro, scartando l'ipotesi di cui sopra, è plausibile ma non confermabile dai dati a disposizione addirittura un aumento dei soggetti che rifiutano il colloquio.

Va notato come l'applicazione della sanzione pre-colloquio viene recepita in maniera graduale ma non omogenea sul territorio nazionale, come è possibile verificare dall'analisi regionale del prossimo capitolo. Rispetto all'anno precedente, nel 2009 i maggiori incrementi di sanzioni senza colloquio si hanno in regioni quali Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Tuttavia, Piemonte e Campania, con un aumento equivalente ad oltre il 200% ciascuna, forniscono un contributo pari al 57,55% del totale nazionale delle sanzioni senza colloquio. Le sanzioni operate previo colloquio ai N.O.T., sono in netto aumento nel periodo 2006-2009. Nel 2009, l'incremento delle sanzioni rispetto all'anno precedente è imputabile quasi esclusivamente alla sola componente "senza colloquio", rilevato che quella "con colloquio" rimane sostanzialmente stabile.

L'analisi dei dati, pertanto, rivela come la sanzione preventiva non predispone il soggetto segnalato ad accogliere l'eventuale valenza informativa ed educativa del colloquio al nucleo operativo tossicodipendenze. Ancor meno l'eventuale richiesta di programma terapeutico perché l'accettazione spesso non cancella eventuali nuove sanzioni (come da applicazione letterale della normativa). Le sanzioni ulteriori applicate dopo il colloquio sono revocate nel caso di buon esito del programma terapeutico. Ma se la durata di quest'ultimo è superiore a quella delle sanzioni post-colloquio, ogni

<sup>12</sup> Nucleo Operativo Tossicodipendenze

proposito di promozione della salute viene vanificato. La modalità di operare sanzioni in tempi differenti e con modalità autonome (in quanto erogate da soggetti diversi: forze dell'ordine e prefetture) contribuisce in misura maggiore a vanificare i propositi educativi e di cura.

Tuttavia, è necessario ricordare come in talune prefetture si cerchi di applicare un modello di condotta simile alla “vecchia” formulazione dell'art. 75, subordinando l'erogazione delle sanzioni all'esito del programma terapeutico al fine di preservare parzialmente gli obiettivi di cura e riabilitazione. Tale *escamotage*, che rivela una difficoltà delle stesse Prefetture nell'applicazione della più recente modifica normativa, non serve a cancellare gli effetti delle sanzioni e prevede il ricorso ad un pre-colloquio rimandando quello vero e proprio ad un periodo successivo, in modo da fornire al soggetto segnalato il tempo necessario per aderire ad un programma terapeutico (non coatto). In alcune province si è stipulata una convenzione che prevede la denuncia per art.121 oltre che per art.75 al fine di segnalare ai Ser.T i consumatori e ricevere da questi un invito a seguire un programma terapeutico, in maniera da potersi presentare al successivo colloquio al N.O.T. con un programma già terminato. Molto spesso però tali propositi non sono realizzabili in quanto la durata del programma terapeutico supera i tempi necessari all'istituzione del colloquio. In aggiunta, i dati analizzati ridimensionano il ricorso a tali condotte “anomale”: gli ultimi due anni 2008 e 2009 indicano una generale standardizzazione del comportamento operativo delle prefetture che, di conseguenza, sembrano privilegiare un'applicazione letterale della normativa.

In aggiunta, si osserva come “l'invio” ai Ser.T. sia in contrasto con la natura stessa dei servizi che, come emerso durante gli incontri con gli operatori (per la stesura del Manuale di Autodifesa, disponibile in rete), mal si adattano a dover certificare unicamente il tipo di consumo effettuato dal soggetto segnalato. Inoltre, pur essendoci di fatto un ricorso ai Ser.T., il rapporto tra Prefetture (N.O.T.) e servizi, muta nella sua accezione formale; i N.O.T. indicano la rete dei servizi esistenti al soggetto segnalato che si deve pertanto recare presso quello prescelto il quale, al termine del programma, rilascia una dichiarazione relativa all'esito. Nel caso dei cosiddetti programmi di minima, questo è basato unicamente sui risultati di una serie di esami tossicologici.

Non vi è più un rapporto diretto tra Prefettura e servizi a discapito del lavoro di rete esistente prima della modifica operata dalla 49/06. Solo alcune Prefetture, come già accennato in precedenza, vincolano l'erogazione delle sanzioni all'esito di un programma terapeutico; dovendo operare, di fatto, più di un colloquio, tale scelta operativa risulta condizionata dalle risorse (umane) disponibili. Nella maggioranza dei casi le Prefetture si limitano a sanzionare o ad ammonire seguendo uno schema rigido basato sulla distinzione tra droghe leggere e pesanti e/o in merito all'assenza di recidive. Altre volte si subordina l'eventuale sanzione agli esiti degli esami tossicologici, come nel caso dei cosiddetti programmi di minima che prevedono unicamente un periodo di astensione dall'uso per non incorrere nella sanzione<sup>13</sup>. E' ovvio, come tutto questo non attragga né faciliti coloro i quali siano in una condizione di dipendenza e non vogliano o non riescano ad astenersi dal consumo. Ma nemmeno quei soggetti che, pur non presentando un consumo problematico, fanno uso di cannabinoidi, come noto rilevabili per un lungo periodo di tempo nelle matrici biologiche.

Per concludere, appare per lo meno “schizofrenico” il comportamento adottato come discrimine tra sanzione e ammonizione, oscillante tra un proposito “educativo” basato sulla necessità di operare una distinzione sui rischi derivanti dall'uso di sostanze leggere e pesanti e l'orientamento repressivo della norma che impone unicamente la sanzione nel caso di recidive, indipendentemente dalla

---

<sup>13</sup> La disamina relativa alla descrizione delle differenti modalità operative di cui sopra, è illustrata da una precedente ricerca condotta da sei dipartimenti universitari col titolo “L'art. 75 e il consumo di droghe illegali”, che si è avvalsa di interviste ad operatori dei N.O.T. e dei Ser.T. e quindi ben chiarisce le prassi e le differenti modalità operative almeno fino al 2007 compreso.

tipologia di sostanza usata: il tutto in contrasto con l'introduzione di un'unica tabella per le sostanze ritenute illegali.

### 3. L'applicazione sul territorio nazionale

Ulteriore elemento degno di nota che ha costituito uno degli assi portanti la ricerca è l'osservazione dei comportamenti delle Prefetture a livello regionale. Pur avendo, tale istituzione, giurisdizione provinciale, si è optato per un'analisi regionale in virtù della parzialità dei dati inseriti nei documenti pubblicati, che, nel caso di alcune province, non consentirebbe una coerenza dei risultati ottenuti.

Dopo aver elaborato, per ogni regione, il grafico relativo all'andamento dei soggetti segnalati, dei formali inviti, delle sanzioni erogate e delle richieste di programma terapeutico, si è resa necessaria l'individuazione di un indice che esprimesse una misura della differente applicazione dell'articolo di legge nelle venti regioni e tre macroaree (Nord, Centro e Sud). Tale indicatore, noto il carattere della norma in esame, è stato definito come indice di repressione Ir. I dati sono stati calcolati in qualità di indice per 100.000 abitanti in modo da poter comparare territori differenti<sup>14</sup> e si riferiscono al periodo compreso tra il 2006 ed il 2009.

La scelta operata nell'individuazione di tale indicatore è apparsa essere più consona attraverso l'elaborazione di un modello matematico piuttosto che fondata sull'analisi delle grandezze statistiche classiche (scostamento, varianza, ecc.). Si è pertanto osservato come l'intervallo esistente tra i formali inviti e le sanzioni erogate (calcolate per 100.000 abitanti, in modo che i dati di ogni regione potessero essere comparabili) fosse in grado di esprimere un indicatore di una maggiore o minore propensione ad ammonire o a sanzionare. Al fine di considerare il differente numero di segnalazioni per regione, si è definito l'indicatore  $\Delta = (Fi - Snz) / Sgz$ , espresso in termini percentuali. L'indice Ir è definito dal rapporto:  $(\Delta \text{ regione} - \Delta \text{ italia}) / \Delta \text{ italia}$ , anch'esso espresso in termini percentuali. Applicando la formula si ottiene la seguente tabella:

Regione	FI/Ab	Sgz/Ab	Snz/Ab	%Δ		Ir
VALLE	123,8	649,11	217,49	-14,43	-200,98	<-60%
VENETO	87,62	235,55	98,17	-4,48	-131,35	
ABRUZZO	143,3	285,25	134,66	3,03	-78,80	
EMILIA R.	90,1	299,45	77,32	4,27	-70,12	
MARCHE	153,14	277,65	140,56	4,53	-68,30	
LIGURIA	125,97	419,27	88,75	8,88	-37,86	-20% -60%
PIEMONTE	169,36	313,07	138,63	9,82	-31,28	
LOMBARDIA	82,61	200,54	61,68	10,44	-26,94	
SARDEGNA	61,89	283,84	30,15	11,18	-21,76	
FRIULI V.G.	60,91	118,52	46,88	11,84	-17,14	
CALABRIA	126,72	278,65	87,1	14,22	-0,49	-20% +20%
<b>ITALIA</b>	<b>122,62</b>	<b>268,46</b>	<b>84,26</b>	<b>14,29</b>	<b>0,00</b>	
PUGLIA	122,34	404,9	61,18	15,1	5,67	
CAMPANIA	98,07	155,19	72,8	16,28	13,93	
BASILICATA	154,91	271,34	108,4	17,14	19,94	
SICILIA	163,33	364,08	82,17	22,29	55,98	+20% +60%
TOSCANA	201,47	360,34	112,76	24,62	72,29	>+60%
UMBRIA	102,44	156,57	61,76	25,98	81,81	
TRENTINO	111,17	144,15	66,17	31,22	118,47	
LAZIO	164,87	231,5	85,95	34,09	138,56	
MOLISE	106,67	153,15	15,6	59,46	316,10	

<sup>14</sup> Da questo punto della trattazione la dicitura “/Ab” indica, per brevità, la grandezza calcolata per 100.000 abitanti.

La colonna Ir esprime una misura del comportamento regionale rispetto al comportamento medio: peggiore se negativo, migliore per valori positivi.

Individuati cinque intervalli di ampiezza pari al 40% (eccetto per le due zone esterne) attorno al valore medio, si riportano su una cartina politica dell'Italia le zone determinate, con gradazione dal viola (maggior repressione) al bianco (minor repressione).




Ciò che salta all'occhio è la zona che comprende il nord della penisola e che continua con Emilia R., Marche e Abruzzo. Centro e Sud, eccetto le ultime tre regioni di cui sopra, godono di un trattamento nettamente migliore e comunque non inferiore alla media nazionale. Calabria e Puglia hanno un comportamento sostanzialmente pari alla media nazionale.

I due estremi sono rappresentati dalla Valle d'Aosta (inferiore) e dal Molise (superiore) che corrispondono ad un trattamento rispettivamente tre volte e mezzo peggiore ed oltre una volta migliore rispetto alla media nazionale. Tali risultati sono, con molta probabilità, dovuti ad una carenza dei dati immessi, pertanto, non risultano essere significativi. Liguria, Emilia Romagna,



Puglia, Sicilia e Sardegna denotano un numero eccessivo di segnalati rispetto ai formali inviti ed alle sanzioni; in tali casi gli esiti dei procedimenti non sono stati immessi in quantità sufficiente ad ottenere una coerente correlazione tra le grandezze, probabilmente per un ritardo nella conclusione degli stessi. In questi casi la validità dell'Ir è parziale; potrebbe essere tanto maggiore quanto minore. Il grafico seguente mostra l'andamento dell'indice di repressione sui dati ordinati in maniera crescente per ogni singola regione.



### 3.2 Comparazione tra esiti e colloqui

Uno degli aspetti ulteriori che possono essere indagati riguarda il numero di colloqui in rapporto a quello degli esiti che da questi derivano. Come rilevato nel paragrafo precedente, alcune prefetture, al fine di salvaguardare gli intenti di cura e riabilitazione, recepiscono la normativa sull'art. 75 con maggior discrezionalità rispetto ad altre, dando luogo a condotte "anomale" rispetto ad un'applicazione letterale. In tali casi, il numero di colloqui necessari, solitamente per esiti differenti dal formale invito, tendono ad essere più d'uno.


La seguente tabella ed il relativo grafico mostrano l'andamento del numero di colloqui residui ottenuti dalla differenza con i formali inviti e le sanzioni con colloquio, al fine di determinare se la variazione nei quattro anni possa fornire un indicatore della reale applicazione di condotte dotate di maggior discrezionalità.

01/01/2006 31/12/2009				Sanzioni	Convocazioni		
Anno	Sgz	Tot. Colloqui	Formale invito	Con colloquio	Con colloquio	Coll. Res.	% Coll. Res./Sgz
2006	39.705	27.279	15.149	5.405	812	5.913	14,89
2007	36.598	28.042	16.994	8.061	530	2.457	6,71
2008	38.719	32.512	20.273	10.827	282	1.130	2,92
2009	37.990	28.738	17.471	10.339	180	748	1,97

Le segnalazioni, effettuate dalle FF.OO. ed inviate alle Prefetture, sono ovviamente maggiori dei colloqui poiché questi ultimi richiedono un tempo maggiore per essere istituiti. Stesso discorso per gli esiti che rappresentano una porzione tanto delle segnalazioni inviate quanto dei colloqui già svolti. Si è deciso di elaborare un indice che tenesse conto della variabilità dei dati in anni successivi optando per il rapporto percentuale tra i colloqui residui<sup>15</sup> e le segnalazioni.

<sup>15</sup> I colloqui residui (Coll. res.) sono definiti come la differenza tra il totale dei colloqui e la somma dei formali inviti, delle sanzioni con colloquio e delle convocazioni con colloquio.

### % Colloqui residui / Segnalazioni 2006-2009




L'andamento mostra un calo deciso nel 2007 e nel 2008, meno importante ma pur sempre presente nel 2009. La differenza col 2006 è notevole e pari a -14,5%. In termini operativi, ciò si può tradurre in una graduale difficoltà nell'applicazione della nuova normativa e una sostanziale evoluzione verso comportamenti che ne prediligono un'attuazione letterale, come già rilevato dall'osservazione del mero andamento degli esiti. Per meglio comprendere se esistono dei comportamenti che rivelano delle condotte diverse da regione a regione, si rimanda allo studio del comportamento regionale.

E' possibile operare un confronto con la vecchia formulazione della legge considerando la serie storica ventennale<sup>16</sup>. Di seguito la tabella ed il relativo grafico.

Anno	Sgz	FI	Snz. Con coll.	Totale coll.	%Coll. Res./Sgz
1990	13.091	1.469	114	4.320	20,91
1991	25.013	4.917	1.071	14.179	32,75
1992	24.807	5.297	2.807	16.383	33,37
1993	21.476	6.434	3.379	17.163	34,22
1994	27.082	11.762	5.544	26.036	32,24
1995	33.841	12.875	5.790	27.588	26,37
1996	42.872	14.432	4.980	29.747	24,11
1997	45.348	17.515	5.846	32.689	20,57
1998	45.865	18.781	5.839	33.023	18,32
1999	47.060	19.842	4.857	32.950	17,53
2000	44.527	18.139	4.674	44.527	48,77
2001	46.556	18.304	5.010	31.038	16,59
2002	47.380	20.197	5.113	34.496	19,39
2003	47.043	21.612	5.119	35.289	18,19
2004	50.141	22.002	4.990	37.480	20,92
2005	45.047	18.651	5.271	33.085	20,34
<b>2006</b>	<b>39.705</b>	<b>15.149</b>	<b>5.405</b>	<b>27.279</b>	<b>16,94</b>
<b>2007</b>	<b>36.598</b>	<b>16.994</b>	<b>8.061</b>	<b>28.042</b>	<b>8,16</b>
<b>2008</b>	<b>38.719</b>	<b>20.273</b>	<b>10.827</b>	<b>32.512</b>	<b>3,65</b>
<b>2009</b>	<b>37.990</b>	<b>17.471</b>	<b>10.339</b>	<b>28.738</b>	<b>2,44</b>

<sup>16</sup> Non sono conteggiate le convocazioni con colloquio non essendo disponibile il dato per la serie completa.

**% Colloqui residui/Segnalazioni 1990-2009**



La procedura relativa alla vecchia normativa sull'art. 75 prevedeva "d'ufficio" l'istituzione di più colloqui al nucleo operativo tossicodipendenti a garanzia del percorso di cura. E' individuabile un trend stabile dal 1997 al 2006 compresi, con l'eccezione del 2000 anno in cui i dati a disposizione riflettono una "strana" parità tra segnalazioni e colloqui effettuati. Il cambiamento operato dalla normativa del 2006 è ben visibile negli ultimi tre anni con un vistoso calo del numero di colloqui successivi al primo.

2006-2009	
Regioni	%Coll.res./Sgz
LIGURIA	2,84
SARDEGNA	2,85
TRENTINO	4,43
PUGLIA	5,01
SICILIA	5,32
PIEMONTE	5,58
EMILIA R.	5,85
LOMBARDIA	6,51
<b>ITALIA</b>	<b>7,88</b>
BASILICATA	8,14
MARCHE	8,62
VALLE D'AOSTA	8,76
MOLISE	8,76
ABRUZZO	9,47
VENETO	9,56
UMBRIA	9,59
CALABRIA	10,6
LAZIO	10,79
TOSCANA	13,06
FRIULI V.G.	15,61
CAMPANIA	16,56

L'impatto sulle regioni è ricavabile dal calcolo del totale dei colloqui residui per il periodo 2006-2009. A sinistra, la tabella ordinata per valori crescenti Dal confronto con gli anni di applicazione della vecchia normativa e considerando il valore medio, pari al 18,98%, del rapporto tra colloqui residui e segnalazioni nel periodo di maggior stabilità compreso tra il 1997 ed il 2005 (il dato relativo all'anno 2000 è stato scartato), è possibile valutare la differenza di comportamento rispetto a condotte relative all'applicazione della precedente formulazione della normativa. Il dato medio nazionale è inferiore del 50% rispetto al valore medio di riferimento.

I valori rappresentano unicamente una media sui quattro anni; per un'analisi regionale significativa si rimanda al capitolo successivo.

### 3.3 Gli andamenti regionali




A titolo esaustivo, si riportano gli andamenti delle variabili relativi agli esiti dei procedimenti per ogni regione. L'indice di repressione Ir è sostituito dalla sola variabile  $\Delta = Fi - Snz$ , non essendo necessaria la correlazione col valore medio. Ogni variabile, ovviamente, è stata calcolata come indice per 100.000 abitanti (indicata dalla dicitura Ab.).

Area Geog.	Abitanti	Regione	2006				2007				2008				2009			
			FI/Ab	RPT/Ab	Snz/Ab	$\Delta$	FI/Ab	RPT/Ab	Snz/Ab	$\Delta$	FI/Ab	RPT/Ab	Snz/Ab	$\Delta$	FI/Ab	RPT/Ab	Snz/Ab	$\Delta$
Nord	119.548	VALLE D'A.	65,25	14,22	46,84	18,41	32,62	15,06	39,31	-6,69	20,91	15,06	46,01	-25,1	5,02	7,53	85,32	-80,3
	4.214.677	PIEMONTE	28,16	10,72	17,89	10,27	36,18	2,7	23,47	12,71	56,35	0,62	35,28	21,07	48,66	0,38	62,00	-13,34
	9.032.554	LOMBARDIA	15,83	8,43	7,11	8,72	21,23	1,57	14,33	6,9	20,64	0,62	19,7	0,94	24,91	0,37	20,55	4,36
	940.016	TRENTINO A. A.	23,4	5,11	10,11	13,29	32,45	0,32	14,04	18,41	29,89	0	19,15	10,74	25,43	0,11	22,87	2,56
	4.527.694	VENETO	24,74	13,47	14,78	9,96	18,35	2,58	19,92	-1,57	22,75	1,04	25,36	-2,61	21,78	1,08	38,12	-16,34
	1.183.764	FRIULI V.G.	16,81	10,05	6,25	10,56	13,77	4,82	10,9	2,87	17,06	1,18	13,43	3,63	13,26	0,42	16,3	-3,04
	1.571.783	LIGURIA	30,22	7,38	15,91	14,31	28,25	0,76	18,26	9,99	35,25	0,06	27,48	7,77	32,26	0,13	27,1	5,16
Centro	3.983.346	EMILIA R.	23,1	9,09	11,6	11,5	19,66	2,86	22,42	-2,76	20,21	0,73	17,27	2,94	27,14	1,36	26,03	1,11
	3.497.806	TOSCANA	47,49	23,7	17,47	30,02	48,09	6,2	23,67	24,42	57,46	4,89	34,56	22,9	48,43	3,92	37,05	11,38
	825.826	UMBRIA	18,77	7,63	9,32	9,45	17,44	3,39	10,53	6,91	40,57	0,97	15,86	24,71	25,67	0,48	26,03	-0,36
	1.470.581	MARCHE	37,74	15,03	27,54	10,2	39,58	1,16	40,66	-1,08	40,8	0,07	40,6	0,2	35,02	0,14	31,76	3,26
	5.112.413	LAZIO	22,61	9,49	27,83	-5,22	54,14	7,53	26,39	27,75	68,99	2,6	25,43	43,56	19,13	0,8	6,3	12,83
	1.262.392	ABRUZZO	35,33	10,22	21,55	13,78	37,15	5,55	34,22	2,93	36,28	3,17	38,74	-2,46	34,54	2,69	40,16	-5,62
	320.601	MOLISE	2,18	0	1,56	0,62	38,37	4,68	0,31	38,06	32,75	5,61	9,05	23,7	33,37	0	4,68	28,69
Sud	5.701.931	CAMPANIA	19,03	11,1	4,67	14,36	23,08	8,7	8,72	14,36	31,01	4,24	25,75	5,26	24,96	1,09	33,67	-8,71
	4.020.707	PUGLIA	26,64	6,47	6,32	20,32	23,85	5,37	12,16	11,69	29,75	2,71	13,26	16,49	42,11	4,28	29,45	12,66
	597.768	BASILICATA	40,48	13,05	7,03	33,45	39,98	3,51	24,93	15,05	41,99	0,67	41,15	0,84	32,45	1	35,3	-2,85
	2.011.466	CALABRIA	26,1	13,97	8,55	17,55	26,2	5,42	13,37	12,83	39,13	2,63	31,27	7,86	35,3	1,39	33,91	1,39
	4.968.991	SICILIA	46,01	7,71	12,05	33,96	39,59	5,61	16,74	22,85	39,22	3	26,77	12,45	38,52	1,67	26,6	11,92
	1.631.880	SARDEGNA	20,28	4,04	6,19	14,09	12,87	1,65	9,01	3,86	9,25	0,67	5,7	3,55	19,49	0,61	9,25	10,24
	<b>Totale</b>	<b>56.995.744</b>	<b>ITALIA</b>	<b>26,58</b>	<b>10,37</b>	<b>12,68</b>	<b>13,9</b>	<b>29,82</b>	<b>4,31</b>	<b>18,16</b>	<b>11,66</b>	<b>35,57</b>	<b>1,98</b>	<b>24,53</b>	<b>11,04</b>	<b>30,65</b>	<b>1,31</b>	<b>28,88</b>

Di seguito sono riportati i grafici per ogni regione e una previsione futura dell'indice  $\Delta$  eseguita col metodo della polinomiale di ordine 4 su due anni successivi al 2009, ma dei quali appare opportuno la stima solo di quella relativa al 2010. Tale previsione è basata su un modello matematico e come tale ha validità teorica; tuttavia, rappresenta comunque una stima dell'andamento degli indici Fi e Snz (formali inviti e sanzioni su 100.000 ab.) nel caso in cui le Prefetture non cambiassero modalità operativa.

Allo scopo di rilevare se esistono dei comportamenti regionali che si rifanno, anche parzialmente, al procedimento operativo della precedente formulazione della normativa per art. 75, cioè non si esclude la possibilità di eseguire più colloqui per procedimento, è stato monitorato l'andamento del rapporto percentuale tra colloqui residui e segnalazioni. Di seguito la tabella riassuntiva, mentre i grafici sono riportati nelle sezioni relative ad ogni regione. Il valore medio di riferimento (18,98%) è indicato dall'intersezione con l'asse delle ordinate




Regioni	%Colloqui residui/Segnalazioni			
	2006	2007	2008	2009
VALLE D'AOSTA	7,91	7,96	10,23	5,66
PIEMONTE	15,2	3,36	0,72	0,49
LOMBARDIA	17,12	3,22	1,17	0,74
TRENTINO	19,83	0,76	0	0,23
VENETO	21,42	4,84	1,73	1,83
FRIULI V.G.	36,84	17,81	3,94	1,23
LIGURIA	9,48	0,71	0,05	0,11
EMILIA R.	13,43	3,88	0,88	1,79
TOSCANA	27,57	7,83	4,99	4,04
UMBRIA	44,68	7,37	2,45	0,9
MARCHE	20,2	1,66	0,1	0,21
LAZIO	11,09	14,83	5,92	1,57
ABRUZZO	17,97	8,12	3,98	3,35
MOLISE	0	15,46	11,92	0
CAMPANIA	30,65	23,53	9,89	2,78
PUGLIA	5,39	6,36	2,74	4,22
BASILICATA	22,54	4,93	0,77	1,8
CALABRIA	17,53	8,09	3,89	2,17
SICILIA	7,64	6	3,49	1,99
SARDEGNA	4,48	2,36	1,17	0,93



La Valle d'Aosta rappresenta il caso peggiore nel panorama delle regioni italiane, due volte inferiore alla media nazionale. Tale risultato con molta probabilità è dovuto alla carenza dei dati disponibili, troppi segnalati rispetto agli esiti dei procedimenti. Le richieste di programma terapeutico sono pari a 14,78/Ab nel triennio 2006-2008 ma scendono di circa la metà (7,58/Ab.) nell'ultimo anno. Tale valore costituisce però il massimo registrabile nel 2009 tra le regioni del Nord, al pari, la variazione nei quattro anni (47,05%) rappresenta quella minima registrata. Le sanzioni erogate nel triennio si attestano intorno ad una media di 44,05/Ab., nel 2009 tale indice sale a 85,32/Ab. con un incremento dell'82,15% rispetto al 2006. I formali inviti sono in costante diminuzione dal 2006, perdendo il 92,31% nel 2009. La previsione per il 2010 indica un progressivo

divario tra crescenti sanzioni e sempre meno formali inviti; le sanzioni superano i formali inviti nel 2007, l'anno peggiore è il 2009.




Il rapporto tra colloqui residui e sanzioni è stabile fino al 2007, aumenta nel 2008 per poi precipitare l'anno successivo. Esiste comunque un valore residuale superiore al 5% che potrebbe indicare il ricorso in taluni casi a più colloqui per determinare l'esito del procedimento.



In Piemonte, formali inviti e sanzioni crescono in maniera proporzionale fino al 2008. Nel 2009, i formali inviti scendono, mentre si assiste ad una crescita ancora maggiore delle sanzioni (rispettivamente +72,8% e +246,56% rispetto ai valori del 2006). Le richieste di programma terapeutico già nel 2007 scendono del 74,81%, per giungere ad un calo del 96,46% nel 2009, rispetto ai valori del 2006. Anche in questo caso la previsione per l'anno successivo è di crescita delle sanzioni e calo dei formali inviti. Le sanzioni superano i formali inviti nel 2009 che appare pertanto essere l'anno peggiore per i consumatori.

Il rapporto percentuale di colloqui residui e segnalazioni indica una propensione a mantenere un'applicazione simile alla vecchia normativa solo nel 2006. Negli anni successivi è ipotizzabile una standardizzazione delle procedure su una base rigorosa del nuovo dettato normativo.




solo nel 2006. Negli anni successivi è ipotizzabile una standardizzazione delle procedure su una base rigorosa del nuovo dettato normativo.



In Lombardia la crescita di sanzioni e formali inviti è sostanzialmente proporzionale fino al 2007. Nel periodo 2007-2008, le sanzioni continuano a salire mentre i formali inviti hanno una leggera discesa fino a giungere ad una quasi parità; nel 2009 questi ultimi salgono mentre le sanzioni si arrestano su valori prossimi a quelli dell'anno precedente. Tale aumento è quantificabile in una variazione del 57,36% dei formali inviti e del 189,03% di sanzioni rispetto al 2006. Nel 2009 il calo di richieste di programma terapeutico rispetto al 2006 è del 95,61%. La previsione per il 2010 indica un maggior aumento dei formali inviti rispetto alle sanzioni.

L'analisi dei colloqui residui è simile al caso del Piemonte.








In Trentino Alto Adige la crescita costante delle sanzioni ha il suo massimo nel 2009: tale crescita è quantificabile in un aumento del 126,21% rispetto al 2006; per contro i formali inviti dopo un valore massimo registrato nel 2007 scendono progressivamente fin quasi ad eguagliare il numero di sanzioni del 2009; tuttavia, nel periodo 2006-2009 si registra una crescita complessiva dell'8,68% dei formali inviti. Le richieste di programma terapeutico si attestano dal 2007 a valori prossimi allo zero con una decremento del 97,85% rispetto al 2006. La previsione è per una sostanziale stabilità nel 2010 che vede un numero simile di sanzioni e formali inviti.




dovendo far notare un netto calo già a partire dal 2007.

Per i colloqui residui si rimanda al caso di Piemonte e Lombardia ma



In Veneto, l'elaborazione dei dati mostra un netto incremento delle sanzioni, con un massimo (38,12/Ab.) nel 2009 e pari ad un aumento del 157,92% rispetto al 2006. I formali inviti presentano un minimo nel 2007 (18,35/Ab), un rialzo nell'anno successivo ed un leggero calo nel 2009. La variazione rispetto al 2006 registra un decremento dell'11,96%. Le richieste di programma terapeutico scendono nettamente già nel 2007 e nuovamente ma in minor misura nel 2008. Sostanzialmente stabile il 2009. Il calo rispetto ai valori del 2006 è pari al 91,98%. La previsione per il 2010 è di un maggior divario tra sanzioni e formali inviti.




I colloqui residui hanno un andamento simile alle precedenti regioni.



Il Friuli Venezia Giulia, al pari delle precedenti regioni mostra un costante aumento delle sanzioni dal 2006, complessivamente pari al 160,8%. I formali inviti seguono un andamento variabile negli anni ma con un calo globale dal 2006 pari al 21,12%. Le richieste di programma terapeutico sono soggette ad un forte calo fino al 2008 che continua ma in misura minore fino al 2009. La variazione rispetto al 2006 è pari ad un decremento del 95,82%. La previsione per il 2010 è di un maggior divario tra le sanzioni che tenderebbero a salire e i formali inviti che, al contrario, sarebbero soggetti ad un decremento.

L'osservazione del grafico relativo ai colloqui residui suggerisce che fino al 2007 compreso si sia cercato di eseguire più di un colloquio per a comportamenti standardizzati in favore dell'applicazione letterale della




procedimento. Tale condotta, in costante diminuzione, giunge nel 2009 a nuovi



La Liguria presenta un andamento simile per sanzioni e formali inviti che, tuttavia, nel 2009 riducono sensibilmente le rispettive differenze di quota. Ciò si traduce in un incremento delle prime del 70,33% e dei secondi del 6,75% rispetto ai valori del 2006. Le richieste di programma terapeutico calano sensibilmente già dal 2007 dell'89,7%, con un minimo nel 2008 (0,06/Ab) ed un rialzo poco significativo nel 2009. Complessivamente il calo è pari al 98,24% dal 2006. La previsione per il 2010 vede una sostanziale equiparazione delle quote di sanzioni e formali inviti.




L'andamento dei colloqui residui suggerisce che l'adozione del nuovo procedimento per art. 75 avvenga già dal 2006, per giungere ad una

standardizzazione a partire dal 2007.



In Emilia Romagna, a partire da una sostanziale differenza esistente tra sanzioni e formali inviti si assiste ad una prevalenza delle prime nel 2007 e dei secondi nel 2008, pur con valori relativamente prossimi. Nel 2009 si assiste ad un netto incremento di entrambi e ad una riduzione della differenza delle rispettive quote. La previsione per il 2010, infatti registra un superamento del numero di sanzioni rispetto a quello dei formali inviti. Complessivamente dal 2006 si hanno incrementi pari al 124,4% per le sanzioni e del 17,49% dei formali inviti. Le richieste di programma terapeutico calano nettamente fino al minimo del 2008 (0,73/Ab) con un leggero rialzo nel 2009. La variazione dal 2006 registra un decremento dell'85,04%.




I colloqui residui in Emilia Romagna scendono a quote comparabili con quelle delle regioni del nord, si registra un lieve aumento nel 2009.



In Toscana l'andamento di sanzioni e formali inviti tende a ridurre costantemente la differenza di quote sino al 2008. Nel 2009, vi è un loro netto avvicinamento, ma le sanzioni rimangono inferiori ai formali inviti. Le variazioni sono pari ad un incremento del 112,08% di sanzioni e dell'1,98% di formali inviti rispetto al 2006. La previsione per il 2010 denoterebbe un sorpasso delle sanzioni sui formali inviti. Le richieste di programma terapeutico calano sensibilmente già nel 2007 per poi avere un andamento stabile. Tale calo è pari all'83,46% rispetto al 2006, ma va notato come i valori del 2009 pari a 3,92/Ab costituiscano il massimo per le regioni del Centro.




I colloqui residui scendono decisamente ma al contrario delle regioni più

a nord mantengono un certo livello, seppur basso, intorno al 5%.



Nel 2006 e nel 2007 si assiste ad una sostanziale tenuta del divario tra sanzioni e formali inviti; nel 2008 salgono entrambi con un netto rialzo dei secondi che giungono al loro valore massimo (40,57/Ab.). Nel 2009 permane il costante rialzo di sanzioni e crolla la quota di formali inviti fino a scendere appena al di sotto di quello delle sanzioni. Complessivamente dal 2006 aumentano entrambi; del 179,29% le sanzioni e del 36,76% i formali inviti. La previsione per il 2010 vede mantenere il trend dell'anno precedente: aumento delle sanzioni e diminuzione dei formali inviti. Le richieste di programma terapeutico raggiungono i minimi storici nel 2009 (0,48/Ab.) con una perdita del 93,71% dal 2006.




I colloqui residui mostrano un recepimento della nuova normativa al pari delle regioni più a nord.



Nelle Marche sanzioni e formali inviti registrano valori molto prossimi nel 2007 e 2008, partendo da una sostanziale disparità del 2006. Nel 2009 le sanzioni scendono più dei formali inviti. Complessivamente si registra un aumento delle sanzioni pari al 15,32% ed un calo dei formali inviti del 7,21% a partire dal 2006. Nel 2010 si avrebbe un sorpasso delle sanzioni sui formali inviti. Le richieste di programma terapeutico calano sensibilmente già nel 2007 raggiungendo il minimo nel 2008 (0,07/Ab) e un rialzo poco significativo nel 2009. Rispetto al 2006 il calo è pari al 99,07%.




Anche per le Marche, i colloqui residui mostrano un recepimento della nuova normativa al pari delle regioni più a nord.








Nel Lazio, se considerassimo il triennio 2006-2008, dovremmo registrare un netto incremento dei formali inviti rispetto alle sanzioni, pur partendo, nel 2006, da valori di queste ultime superiori ai primi. Purtroppo nel 2009 si nota un'inversione del comportamento con un drastico calo di formali inviti e una diminuzione delle sanzioni. Tuttavia questa è la prima regione che registra un calo delle sanzioni pari al 77,36% nei quattro anni, cui corrisponde un calo seppur minore di formali inviti pari al 15,39%. Le richieste di programma terapeutico calano maggiormente fino al 2008 e raggiungono il minimo nel 2009 (0,9/Ab). La perdita rispetto al 2006 è pari al 91,57%.

Negli anni 2006 e 2007 pare esserci un ricorso maggiore a procedimenti con più colloqui. Nel 2008 e 2009 si assiste ad un calo in linea con una applicazione letterale della normativa.






L'Abruzzo vede una sostanziale tenuta dei formali inviti con un calo complessivo dal 2006 pari al 2,24%, ma registra un generale aumento delle sanzioni pari all'86,36% che nel 2008 sorpassano i primi. La previsione per il 2010 riflette la tendenza passata di aumento delle sanzioni. Le richieste di programma terapeutico subiscono un calo progressivo globale del 73,68% nei quattro anni, che rappresenta il valore minimo tra quelli registrati per le regioni del Centro.

In Abruzzo, l'applicazione della nuova normativa è progressiva dal 2006, tuttavia permangono un minimo di procedimenti che utilizzano più colloqui.






Il Molise, come anticipato, rappresenta il caso migliore sul territorio nazionale. Come per la Val d'Aosta è lecito supporre che i dati trasmessi non siano rappresentativi dell'andamento degli esiti, in particolare, alcuni dati sono completamente mancanti. In base a quelli pubblicati si nota una netta prevalenza dei formali inviti rispetto alle sanzioni, di conseguenza anche la previsione riconferma il trend degli anni precedenti con un aumento dei formali inviti sulle sanzioni. Rispetto alle richieste di programma terapeutico non appare possibile fare valutazioni poiché nella metà dei casi (anni 2006 e 2009) i valori trasmessi sono zero.

L'andamento dei colloqui residui non esprime significati causa la mancanza di dati sufficienti.






I formali inviti tendono a salire fino al 2008 e scendono nel 2009: l'aumento complessivo del quadriennio è pari a 31,16%. L'incremento delle sanzioni è maggiore rispetto ai formali inviti il cui numero viene sorpassato nel 2009 e globalmente è pari a 620,99%. Le richieste di programma terapeutico calano del 90,18% nel periodo 2006-2009. La previsione per il 2010 è di un continuo calo di formali inviti e aumento delle sanzioni.

I colloqui residui calano progressivamente in base al recepimento della nuova normativa. Sussistono un minimo di procedimenti eseguiti mediante più colloqui.






In Puglia i formali inviti seguono una leggera discesa nel 2007 e poi salgono fino al 2009; dal 2006 si ha un incremento del 58,07%. Le sanzioni salgono sempre a partire dal 2006, riducendo gradatamente il divario con i formali inviti; complessivamente l'aumento dal 2006 è pari al 365,98%. Le richieste di programma terapeutico diminuiscono dal 2006 fino a raggiungere un minimo nel 2008 (2,71/Ab) per risalire nel 2009; dal 2006 la riduzione è pari al 33,85% che rappresenta il calo minimo registrato tra le regioni del Sud. La previsione per il 2010 è di un aumento del numero di sanzioni tale da raggiungere quello dei formali inviti.

In Puglia i procedimenti portati avanti mediante successivi colloqui appaiono abbastanza stabili e rappresentano la quota maggiore tra le regioni del sud nel 2009.






I formali inviti restano sostanzialmente stabili fino al 2008, per contro le sanzioni salgono costantemente in tale periodo fin quasi ad eguagliarne la quota (valore massimo di sanzioni nel 2008, pari a 41,15/Ab). Nel 2009, nonostante il calo di entrambi, le sanzioni superano il numero di formali inviti. Complessivamente nel quadriennio si ha un calo del 19,84% dei formali inviti e un aumento del 402,13% di sanzioni. La previsione per il 2010 è di un loro sostanziale pareggio. Le richieste di programma terapeutico perdono il 92,34% in quattro anni.

La Basilicata recepisce la normativa in maniera progressiva. I procedimenti portati avanti mediante l'uso di più colloqui sono quasi nulli.



Sanzioni e formali inviti salgono nel quadriennio fin quasi a far coincidere la loro quota nel 2009: i rispettivi aumenti sono del 296,61% e del 35,25%. Nel 2010 è previsto il sorpasso del numero di sanzioni su quello dei formali inviti. Le richieste di programma terapeutico scendono nel periodo 2006-2009 del 90,05%.




Anche la Calabria pare recepire progressivamente un'applicazione letterale della nuova normativa.



Le sanzioni salgono fino al 2008 riducendo progressivamente il divario con i formali inviti fino al 2008, per poi mantenersi stabili. I formali inviti scendono nel 2007 per poi rimanere sostanzialmente stabili (vi è una leggera discesa in realtà) fino al 2009. rispettivamente nel periodo considerato (2006-2009) l'incremento di sanzioni è del 120,75% ed il calo di formali inviti del 16,28%. Le previsioni per il 2010 sono di un calo maggiore delle sanzioni. Le richieste di programma terapeutico scendono con linearità quasi matematica del 78,34%.

La modalità di recepimento della nuova normativa è simile alla Calabria.





In Sardegna, il numero di sanzioni e quello dei formali inviti si avvicinano sensibilmente nel 2007, le rispettive quote rimangono costanti fino al 2008 per poi salire nel 2009 con un'impennata dei formali inviti che quasi raggiungono i valori del 2006. In generale, nei quattro anni i formali inviti perdono il 3,9%, che rappresenta la perdita minima registrata al Sud. Le sanzioni salgono del 49,43% corrispondente all'aumento minimo non solo al sud ma in tutta Italia. Le previsioni sono favorevoli ad un maggior incremento dei formali inviti rispetto alle sanzioni. Le richieste di programma terapeutico calano dell'87,37% nel periodo 2006-2009 e dal 2008 sono pressoché stabili (decremento non significativo).

La Sardegna recepisce la normativa in maniera progressiva e in buona parte già a partire dal 2006.

### 3.3 Tabella riepilogativa delle variazioni nel periodo 2006-2009

Area Geog.	Abitanti	Regione	Variazione 2006-2009		
			FI%	RPT%	Snz%
Nord	119.548	VALLE	-92,31	-47,05	82,15
	4.214.677	PIEMONTE	72,8	-96,46	246,56
	9.032.554	LOMBARDIA	57,36	-95,61	189,03
	940.016	TRENTINO	8,68	-97,85	126,21
	4.527.694	VENETO	-11,96	-91,98	157,92
	1.183.764	FRIULI V.G.	-21,12	-95,82	160,8
	1.571.783	LIGURIA	6,75	-98,24	70,33
Centro	3.983.346	EMILIA R.	17,49	-85,04	124,4
	3.497.806	TOSCANA	1,98	-83,46	112,08
	825.826	UMBRIA	36,76	-93,71	179,29
	1.470.581	MARCHE	-7,21	-99,07	15,32
	5.112.413	LAZIO	-15,39	-91,57	-77,36
	1.262.392	ABRUZZO	-2,24	-73,68	86,36
Sud	320.601	MOLISE	1.430,73	0	200
	5.701.931	CAMPANIA	31,16	-90,18	620,99
	4.020.707	PUGLIA	58,07	-33,85	365,98
	597.768	BASILICATA	-19,84	-92,34	402,13
	2.011.466	CALABRIA	35,25	-90,05	296,61
	4.968.991	SICILIA	-16,28	-78,34	120,75
	1.631.880	SARDEGNA	-3,9	-84,9	49,43
<b>Totale</b>	<b>56.995.744</b>	<b>ITALIA</b>	<b>15,31</b>	<b>-87,37</b>	<b>127,76</b>

## 4. Conclusioni

*"...nelle infinite e oppositissime attrazioni del piacere e del dolore, non possono impedirsele dalle leggi umane i turbamenti e il disordine. Eppure questa è la chimera degli uomini limitati, quando abbiano il comando in mano. Il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possano nascere, ma egli è crearne dei nuovi, egli è un definire a piacere la virtù e il vizio, che ci vengono predicati eterni ed immutabili. A che saremmo ridotti se ci dovesse essere vietato tutto ciò che può indurci a delitto? Bisognerebbe privare l'uomo dall'uso dei suoi sensi"*

Cesare Beccaria ("Dei delitti e delle pene" - 1764)

In chiusura di questo lavoro si vuole tornare su alcuni dei punti salienti che sono stati indagati nel corso della ricerca, col duplice obiettivo di restituire al lettore un compendio degli elementi critici della normativa e fornire alcuni brevi suggerimenti di policy che, ci si augura, possano contribuire alla progettazione e all'attivazione di nuove politiche sulle droghe.

### 4.1 Elementi di criticità rilevati

Sulla base dei risultati della ricerca svolta dai sei dipartimenti universitari italiani<sup>17</sup> si nota una sorta di comportamento contrastante nell'operato delle Prefetture. Talune applicano un modello standardizzato basato sulla discriminante della prima segnalazione e sulla tipologia di sostanza, leggera o pesante, dimostrando in tal modo la difficoltà ad operare mediante un'unica tabella delle sostanze. Altre, decidendo l'erogazione della sanzione in merito all'esito del programma terapeutico, tradiscono l'applicazione letterale della normativa e si comportano in maniera simile alla precedente procedura di applicazione dell'art. 75, nel tentativo di salvare, con esiti residuali, gli obiettivi di prevenzione e cura che pur costituiscono degli obiettivi primari che si volevano conseguire con la modifica introdotta nel 2006.

Tuttavia - forse nel rispetto del dettato normativo, certamente per il comportamento indotto dalle sanzioni nei consumatori, unito alla scarsità di risorse di alcune prefetture e deputate allo svolgimento dei colloqui - i dati ottenuti suggeriscono per l'ultimo anno considerato, nonché per il futuro, un appiattimento verso comportamenti operativi che tengono conto solo della prima segnalazione e della natura leggera o pesante della sostanza quali criteri sulla cui base erogare sanzioni.

E' possibile individuare una serie di criticità conseguenti ai diversi operati delle Prefetture:

- gli "attori" del procedimento per art. 75, FF.OO. Prefetture e Ser.T. operano sempre più in maniera indipendente e diametralmente opposta:
  - le FF.OO. rappresentano una parte rilevante del potenziale di repressione dell'impianto normativo, in quanto hanno la facoltà di sanzionare prima dell'inizio del procedimento in Prefettura;
  - la sanzione preventiva operata dalle FF.OO. riduce il significato del colloquio ai N.O.T.;
  - i Ser.T. sono spesso costretti ad operare in maniera contraria al proprio mandato poiché viene loro richiesto di svolgere la funzione di certificatori di assenza di dipendenza. Va da sé che coloro i quali operano in prima battuta e cioè le FF.OO.

<sup>17</sup> - Dipartimento di Scienze sociali - Università di Torino (Unità capofila) - Resp. Prof. Franco Prina  
- Dipartimento di Ricerca sociale - Università del Piemonte Orientale - Resp. Prof. Daniele Scarscelli  
- Dipartimento di Sistemi giuridici e economici - Università di Milano Bicocca - Resp. Prof. Valerio Pocar  
- Dipartimento di Scienze penalistiche - Università di Parma - Resp. Prof.ssa Chiara Scivoletto  
- Dipartimento di Sociologia e metodi delle ricerche sociali - Università di Catania - Resp. Prof. Carlo Pennisi  
- Centro Interdipart. di Biostatistica e Bioinformatica - Università di Roma "Tor Vergata" Resp. Prof.ssa Carla Rossi

hanno la facoltà di modificare fortemente la valenza dell'impianto legislativo contribuendo ad annullare la parte residua di prevenzione che pure era un obiettivo che si voleva perseguire;

- l'introduzione di un'unica tabella per le sostanze contrasta con i propositi educativi dello stesso procedimento amministrativo e di fatto è difficilmente recepibile: sanzionare similmente sostanze leggere e pesanti rischia di fare pervenire messaggi errati ai giovani proprio in relazioni ai rischi derivanti dal consumo di sostanze differenti;
- le richieste di programma terapeutico sono drammaticamente calate;
- l'applicazione rigida della normativa prevede che la sanzione erogata dal Prefetto non venga sospesa con l'accettazione del programma terapeutico;
- esiste un notevole calo di colloqui ai N.O.T. successivi al primo, traducibili con una minore capacità di individuare i consumi problematici e di monitorare il corso di eventuali richieste di programmi terapeutici: gli operatori dei N.O.T. sono fortemente limitati nell'utilizzo di strumenti relazionali;
- le ulteriori sanzioni operate dal Prefetto sono preferibili anche ad un programma terapeutico di minima nel caso in cui il soggetto segnalato non riesca ad astenersi dall'uso;
- spesso, le sanzioni terminano prima della conclusione di un programma terapeutico vero e proprio contribuendo a ridurre ulteriormente le adesioni. Non è possibile far coincidere l'azione di repressione con gli obiettivi di cura e riabilitazione.

Risultano presenti una serie di ulteriori criticità, di carattere più generale, ma proprio per questo non meno importanti.

- L'esistenza di un doppio binario legislativo per stranieri ed italiani in palese violazione con l'art.3 della Costituzione; nell'ipotesi in cui la condotta punibile sia stata tenuta da uno straniero maggiorenne, gli organi di polizia sono tenuti all'invio di un'informativa al questore competente affinché quest'ultimo possa assumere le necessarie valutazioni in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno.
- La disamina tra uso personale e spaccio, vincolata alla quantità di sostanza pura rinvenuta, non è un parametro facilmente controllabile dai consumatori che rischiano di essere condannati come spacciatori pur non essendolo di fatto. Analoga critica va mossa per quanto riguarda la coltivazione domestica che non viene considerata per la finalità con la quale viene condotta.
- A proposito del referendum del '93 che ha sancito la non punibilità del consumatore di sostanze, vi è la ferma convinzione, espressa da più parti, che la volontà popolare sia stata opportunamente tradita con l'introduzione delle sanzioni amministrative. Nel caso di violazione dell'art. 75 pur non essendo prevista l'erogazione di una pena, le ricadute sulla vita delle persone coinvolte si traducono in disagi di una certa entità, soprattutto se riferite alla sospensione della patente di guida che si riflette in maniera drammatica sulla condizione lavorativa. Da un lato col reale pericolo di introduzione di elementi di stigmatizzazione in ambito lavorativo, dall'altro con l'impossibilità o la grave difficoltà a svolgere mansioni che richiedono l'utilizzo della patente. Tale tipologia di sanzione, in particolare, è preta di elementi di rischio di esclusione sociale.

Con la nuova normativa introdotta dalla 49/06 e la possibile sanzione pre-colloquio operata dalle forze dell'ordine che prevede la sospensione della patente di guida per un mese, cui si potrebbe aggiungere la sanzione post-colloquio di uguale natura ma durata maggiore, appare chiaro quanto l'ipotesi sanzionatoria gravi in maniera perlomeno pari ad un procedimento penale. Chi necessita della patente di guida per svolgere un'attività lavorativa

può chiedere che tale documento non gli venga sospeso solo dimostrando che gli è indispensabile. Nel caso di lavoro dipendente dovrà presentare una dichiarazione del datore di lavoro col rischio di compromettere lo stesso rapporto di lavoro o peggio esponendosi ai rischi certi dei controlli in ambito lavorativo; un lavoratore autonomo potrà fare un'autocertificazione documentando il tipo di attività svolta. La discriminazione ed i danni subiti dai lavoratori dipendenti sono assolutamente palesi.

- La violazione per art.75 si presta, nel caso di condotte reiterate, alla possibile applicazione dell'art. 75 bis con ricadute ben più gravi e di natura penale e costituisce un antecedente la cui prescrizione ha validità pari a tre anni<sup>18</sup>. Su tutto ciò va rilevata l'aggravante per il consumatore dell'inesistenza del termine di prescrizione per l'istituzione del colloquio: nonostante la normativa fissi la convocazione in prefettura entro 40 giorni dalla segnalazione operata dalle forze dell'ordine (10 giorni utili per la trasmissione degli atti alla Prefettura), in pratica la convocazione può avvenire in un tempo indefinito. Inoltre pur non rappresentando dal punto di vista formale un reato iscritto nel casellario giudiziario, la segnalazione costituisce un presupposto cui si può risalire, indipendentemente dal momento in cui questa è avvenuta, perché inserita nel sistema informativo interforze. Solo attraverso il contatto con il Call Center Banca Dati Forze di Polizia e seguendo le relative istruzioni è possibile chiedere tale cancellazione<sup>19</sup>. Tale prassi, raramente seguita a causa della scarsa conoscenza in merito, costituisce un precedente sempre presente all'atto di un fermo attuato dalle forze dell'ordine.
- In merito alla disomogeneità di trattamento dei soggetti segnalati, rispetto all'ambito territoriale di appartenenza, sorge spontaneo porsi dei quesiti sulle motivazioni che stanno alla base di una maggiore repressione nelle regioni in cui è concentrata la prevalenza delle risorse produttive. Talvolta, i cambiamenti nel mondo del lavoro possono essere considerati fattori eziologici per quanto concerne le motivazioni che spingono all'uso di sostanze<sup>20</sup>. In questa direzione, i mutamenti più determinanti sono: l'aumento di richieste sui lavoratori, l'organizzazione del lavoro (come ad es. turni che non permettono la fruizione di un tempo libero comune come il fine settimana), l'alienazione, l'isolamento e la solitudine (dovuti ad esempio alla necessità di svolgere un lavoro lontano dalle relazioni affettive), la precarizzazione e la presenza di immigrati portatori di una diversa cultura proprio in relazione al consumo di sostanze.

Ricorrendo alla tesi secondo cui l'uso di determinate sostanze risulta addirittura funzionale al modello produttivo o perlomeno ne viene da questi influenzato, il consumo di eccitanti dovrebbe costituire un comportamento di un certo rilievo. In realtà, il 67,7% dei segnalati, corrispondente a giovani dai 18 ai 30 anni, presentano, in media, quale sostanza d'uso

---

<sup>18</sup> La norma che regola la prescrizione dei reati è il nuovo art. 157 c.p. : [...] *Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.* [...].

<sup>19</sup> I provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 75 del D.P.R.309/90 e successive modificazioni, essendo di natura amministrativa, non risultano sui certificati penali ma sono inseriti in una banca dati accessibile solo agli operatori del Nucleo Operativo Tossicodipendenze delle Prefetture, e non decadono, cioè non possono essere cancellati ma nemmeno consultabili dalle FF.OO.. La segnalazione che dà origine al procedimento è, invece, inserita nel Sistema Informativo Interforze, a cui possono accedere tutti gli organi di polizia nel corso dei normali controlli. Per ottenere l'eventuale cancellazione da tale Sistema bisogna contattare il Call Center Banca Dati Forze di Polizia al cui interno sono presenti il numero telefonico 06.465.42160 e gli orari di servizio (dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30, esclusi i festivi).

<sup>20</sup> L'attività lavorativa può costituire un fattore di protezione anziché di rischio in quanto spinge a comportamenti responsabilizzanti. Tale considerazione è necessariamente collegata col grado di soddisfazione derivante dalla stessa attività lavorativa, ma va notato come entrambe le tesi non si prestino a considerazioni sul consumo ludico-ricreativo. Il modello eziologico è necessariamente multifattoriale e multidimensionale ma riguardo all'epoca post-moderna il contributo del lavoro riveste un ruolo non secondario (cfr. Z.Bauman (1999), "La società dell'incertezza").

primaria, la cannabis e i suoi derivati nel 72% dei casi. Tale valore varia di alcuni punti percentuali da almeno venti anni. E' pur vero che il consumo di cannabis risulta essere il più diffuso ma il 15,5% di segnalazioni per sostanze eccitanti appare sottostimato rispetto al reale consumo che ne viene fatto. La condotta operata appare, quindi, come la volontà di sanzionare, in primis, tutti quei consumatori che, al contrario, deviano da una condotta "non allineata" ai valori imposti dal modello di produzione e, in tale logica, appare chiaro come le zone interessate prima e in maggior misura dalla repressione sono quelle dove le risorse produttive sono più presenti e necessarie.

Pertanto, l'applicazione della normativa, assolutamente disorganica rispetto al territorio nazionale, mostra un inasprimento maggiore o comunque che si realizza in un arco temporale più breve nelle regioni più industrializzate, a dimostrazione della forte funzione di controllo sociale che la legge esprime e che funge tanto da "strumento di protezione" rispetto a comportamenti che non si ritengono funzionali al modello di produzione, quanto da congegno di domesticazione sociale riguardo ai comportamenti devianti dal "pensiero unico" che si vorrebbe imporre.

Ciò conferma in pieno l'adesione al modello proibizionista che, come noto, esprime in origine una valenza protezionistica rispetto a particolari interessi economici, fondando, in seguito, lo spazio economico necessario agli interessi occulti derivanti dal mercato illegale, i quali, dopo opportuno riciclaggio, riemergono comunque nel mercato legale. Va da sé come tali comportamenti siano solo in apparenza incoerenti ed esprimano in realtà la modalità operata al fine di massimizzare i profitti dalla vendita di sostanze.

- In aggiunta va considerato come il danno nei consumatori non esula dal mero conteggio della componente relativa alla tossicità delle sostanze ma si estende anche ai danni conseguenti ad una normativa fortemente repressiva. L'arbitrarietà della legge introduce, anziché attenuare, elementi di rischio di esclusione sociale. Anche le recenti modifiche al Codice della Strada nonché i controlli operati in ambito lavorativo seguono la medesima logica: non si propongono la verifica di uno stato di alterazione in acuto ma tendono a sanzionare comportamenti ritenuti moralmente inaccettabili. A tutto ciò si aggiunge il dato relativo al forte decremento di programmi terapeutici conseguenti all'applicazione dell'articolo di legge in questione che configura una possibile spirale di esclusione per i soggetti "non allineati" e per quelli più problematici.

#### ***4.2 Valutazioni sull'efficacia deterrente e bilancio conclusivo***

La valenza sanzionatoria dell'articolo di legge, nella maggior parte dei casi non costituisce un freno a comportamenti ritenuti "devianti". Un questionario<sup>21</sup> somministrato presso il centro sociale torinese Gabrio nel marzo del 2010, relativo al consumo di cannabis, ha rilevato come il 59% degli intervistati non avesse mutato abitudini rispetto al consumo dopo l'introduzione della modifica operata dalla legge 49/06, dei controlli su strada (art 187 C.d.S.) e dei controlli in ambito lavorativo. Il 38% ha invece introdotto dei meccanismi comportamentali di autodifesa che hanno in qualche maniera operato un cambiamento nelle abitudini di consumo ma solo nel 9% dei casi tale cambiamento ha influito sulla quantità di sostanza consumata.

Nella ricerca operata dai dipartimenti universitari, le valutazioni sull'efficacia deterrente dell'impianto normativo danno adito a differenti disamine conseguenti alla complessità intrinseca nelle differenti tipologie di consumatori. Per i soggetti dipendenti o che presentano lunghe storie di uso di sostanze, la nuova procedura non costituisce alcun elemento disincentivante. Tra quelli che

<sup>21</sup><http://cobspiemonte.wordpress.com/2010/05/14/questionario-sul-controllo-sociale/>

consumano in maniera saltuaria e che percepiscono tale condotta come socialmente accettata o comunque non costituente un reato, la procedura che segue alla segnalazione non può che apparire un'ingiustizia, con conseguenze negative sulla vita lavorativa e familiare. Per tale categoria di consumatori *«la conoscenza delle sanzioni e l'esperienza della segnalazione non avrebbe effetto deterrente, ma semplicemente incentiverebbe i consumatori a stare più attenti a “organizzarsi” per cercare di evitare il fermo, a “gestire al meglio” le conseguenze delle sanzioni (anche se privi di patente, continuano ad utilizzare l'auto o il motorino o ricorrono ai genitori per ridurre i disagi legati agli spostamenti), continuando a fare uso delle sostanze».*

Solo per una piccola parte di consumatori occasionali la segnalazione sembra avere una ricaduta sui comportamenti successivi o vi è un ricorso all'astensione. Sono generalmente persone giovani, con una breve esperienza di consumo saltuario o minorenni per i quali l'intervento dei familiari genera delle dinamiche di contrasto delle condotte di consumo.

I risultati sopra descritti coincidono in buona parte con quelli ottenuti dall'elaborazione del questionario somministrato presso il centro sociale a riprova del fatto che gli effetti di una legge considerata ingiusta induce dei cambiamenti negli stili di consumo attraverso l'adozione di meccanismi di difesa tesi a mantenere il più possibile intatti i comportamenti acquisiti in precedenza (retroazione). Queste dinamiche, a volte, risultano essere indipendenti dalla valenza che assume il consumo per i differenti soggetti che fanno uso di sostanze, limitando in taluni casi lo sviluppo di una coscienza nell'uso già compromessa dall'adozione di uno strumento repressivo che esclude fortemente la possibilità di operare mediante strumenti educativi. Da un lato, cioè, l'adozione di meccanismi di difesa è funzionale allo sviluppo di una conoscenza critica, attraverso la maggior informazione e magari il confronto con modelli alternativi alle tesi proibizioniste, promuovendo pertanto una consapevolezza dei consumi. Dall'altro, però, in taluni soggetti, mantenere il più possibile intatti i comportamenti d'uso quale obiettivo della difesa da una normativa che si ritiene ingiusta, non permette o limita l'autocritica sulle proprie abitudini di consumo. Di più, appare concreto, seppur parziale, il rischio che le sanzioni possano rappresentare per i consumatori un incentivo alla carriera deviante a causa del rischio di esclusione sociale, di stigmatizzazione e di etichettamento che ne consegue. La devianza, intesa in senso classico, appare marginalizzata rispetto al passato ma non scompare in quanto area cui afferisce una parte dei consumatori. Essa comprende tipologie di consumo rese devianti proprio dall'adozione di ben determinati modelli disciplinari, dall'ansia e dalla paura derivanti dalle condizioni di vita rese precarie e dal sempre più limitato apporto di giustizia sociale. Tale area è passibile di ulteriore dilatazione proprio in conseguenza dell'adozione di nuove leggi che paradossalmente vedono nella pena il mezzo per sconfiggere le condotte che deviano dalle imposizioni morali.

Al di là di considerazioni opposte sulla liceità o meno del consumo di sostanze, pare d'obbligo porre al legislatore più d'una domanda (retorica) e cioè come si ritenga possibile conciliare azioni di promozione della salute con norme intrinsecamente repressive, noto che le due intenzioni sono poste su piani differenti e non sovrapponibili. Oppure, perché gli obiettivi che si volevano perseguire mediante l'applicazione della normativa, una volta falliti non hanno dato il via ad un percorso di modifica della stessa. Ancora, se si prosegue senza modifiche perpetrando una strenua difesa dell'ideologia che sta alla base della norma, forse gli obiettivi dichiarati non corrispondono a quelli che si vogliono realmente conseguire: i consumatori vanno sanzionati, in una parola penalizzati, al di là delle ricadute che questi possono avere ed in spregio della volontà popolare espressa col referendum del '93. In linea con l'arroganza di governanti che una volta eletti credono di essere legittimati ad esercitare il potere sulle persone, mai con i cittadini e in una reale dinamica partecipativa. A conferma di questo vi è proprio la particolare modalità di approvazione della legge 49/06, a dimostrazione che le logiche di confronto e discussione non rientrano assolutamente nei criteri di tali legislatori.

La ricerca ha ampiamente documentato come ben determinate scelte di operare sanzioni vanifichino qualsiasi proposito educativo o di cura. Le criticità esposte sottolineano l'intrinseca valenza repressiva della normativa che costituisce, pertanto, un elemento propedeutico ed anticipatorio delle dinamiche di detenzione sociale<sup>22</sup> cui sono esposti coloro i quali incappano nelle condotte penali relative al testo unico 309/90. Sicurezza e prevenzione dovrebbero costituire due pilastri di un'unica strategia, distinti, indipendenti e rivolti a soggetti differenti. La prevenzione che si vorrebbe realizzare attraverso logiche securitarie raccoglie evidenti risultati fallimentari e si traduce unicamente nella repressione dei consumatori, senza centrare alcun obiettivo di contrasto al consumo e meno che mai al traffico criminale di sostanze.

La strategia da cui partire per una nuova ed efficace politica sulle droghe deve operare una decostruzione delle retoriche culturali farmacocentriche non solo alla luce del fallimento delle attuali politiche antidroga ma soprattutto a partire dal paradigma sui modelli disciplinari e le forme di controllo, confluite e funzionali alle logiche di un modello globale teso alla permanente ristrutturazione dei cicli di accumulazione, a discapito delle libertà individuali e dei diritti acquisiti. Tale strategia non può prescindere dalla fluidità della società contemporanea che ha generato l'esperienza estatica del consumo ove non soltanto la droga è una merce pregna di una sempre più diffusa richiesta sociale, conseguente allo spostamento dei consumi dall'area della devianza a quella del divertimento, ma in cui è lo stesso consumo a configurarsi come esperienza emozionale.

E' necessaria la reintroduzione di un approccio alle sostanze basato sulle differenze, non solo delle varie tipologie di sostanze ma soprattutto in relazione ai diversi usi che se ne possono fare e ai significati che essi assumono negli individui. Il paradigma della strategia di contrasto ad abusi e dipendenze non può che essere fondato sul pilastro della riduzione del danno, ristabilendo un reale principio di non punibilità del consumatore e concependo una normativa tesa al supporto ed alla cura dei consumatori problematici, fuggendo logiche sanitarie istituzionalizzanti e nel pieno rispetto delle libertà individuali e dei diritti civili.

Le pratiche di riduzione del danno devono necessariamente continuare lo sviluppo iniziato, attraverso la sperimentazione di attività "nuove" per il contesto nazionale ma già avviate in quello europeo. Il riferimento verte principalmente sull'istituzione di presidi sanitari in cui poter consumare sostanze in maniera sicura, sull'esempio delle fixing-room del panorama europeo, potenziando l'azione di informazione su rischi e danni, di tutela della salute del singolo e della collettività e fungendo da veicolo per un eventuale successivo trattamento. Gli interventi operati nei setting naturali di consumo risultano più adeguati ed economici dei controlli a tappeto sulle strade o dei tentativi di impedire lo svolgimento di eventi autorganizzati. L'intervento nelle varie aree del divertimento andrebbe progettato col supporto di attività di outreach, offrendo test gratuiti (per l'alcol) e l'analisi delle sostanze (pill testing), realizzando pertanto, un valido strumento di aggancio. In aggiunta, appare urgente una regolamentazione delle sostanze e la depenalizzazione del possesso, dispositivi di sicura efficacia per la limitazione dei rischi derivanti dalla microcriminalità connessa alle dipendenze e che rappresentano un freno importante alle attività criminali derivanti dal traffico di sostanze in genere<sup>23</sup>.

Il modello cui far riferimento deve fondarsi sull'esistenza dei danni alla salute dei consumatori e della collettività, ma non va affrontato mediante il fallimentare inasprimento di pene e sanzioni, bensì ricercando un concreto benessere delle comunità attraverso la creazione di nuovi meccanismi di regolamentazione ed il potenziamento delle azioni di riduzione del danno.

---

<sup>22</sup> Termine coniato da Alessandro Margara (2004), ex Direttore del Dap, Presidente in carica della Fondazione Michelucci. <http://www.ristretti.it/commenti/2004/febbraio/margara.htm>

<sup>23</sup> Cfr. [Rapporto della commissione globale per la politica sulla droga - giugno 2011](#)